



# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

NELLA SUA ADUNANZA DEL 31 marzo 2016;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 10, comma 6, che prevede che l'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla medesima legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 11, comma 2, che prevede che il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, art. 9, comma 1, che prevede che l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato può avvalersi di un contingente di 15 persone in posizione di comando con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio;

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, art. 8, comma 16, che prevede che l'Autorità può avvalersi di un contingente in comando pari a 10 unità;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, art. 5, comma 1, che prevede che l'Autorità può avvalersi di un ulteriore contingente in comando pari a 6 unità;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, commi 48 e 49 (di seguito commi 48 e 49) che ha disposto il divieto per le Autorità amministrative indipendenti di erogare al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli;

VISTA la delibera dell'Autorità del 21 dicembre 2011 con la quale è stata data applicazione alle citate disposizioni di legge, disponendo di non erogare più al personale comandato (ad esclusione del personale appartenente a strutture non incluse nell'elenco ISTAT), a decorrere dal 1 gennaio 2012, l'indennità di base perequativa e corrispondendo il solo trattamento economico accessorio conteggiato sulla base dei livelli individuali determinati con riferimento alla retribuzione spettante presso le amministrazioni di appartenenza;

VISTO il parere trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 13 marzo 2012 sulle modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 48 e 49 nel quale si evidenzia che l'Autorità deve riconoscere al personale comandato il trattamento economico accessorio in misura non inferiore a quello previsto per i propri dipendenti, in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese, ivi inclusi i compensi accessori finalizzati all'incentivazione della produttività previsti dal proprio ordinamento nell'ambito dell'autonomia accordata a tale tipologia di amministrazioni, nonché si rappresenta la possibilità, per l'Autorità, di adottare le iniziative necessarie al fine di procedere all'armonizzazione delle voci retributive destinate a remunerare le prestazioni del personale comandato;

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 9 luglio 2012 e la successiva comunicazione del 3 agosto 2012;

VISTA la delibera AGCM dell'8 agosto 2012 che prevede, per il personale in posizione di comando appartenente all'elenco ISTAT, di corrispondere a detto personale unicamente voci retributive accessorie, con esclusione di ogni compenso perequativo rispetto al trattamento economico fondamentale del personale dipendente;

VISTO l'art. 37, comma 4 del Regolamento del Personale dell'Autorità ove, per il personale assunto a tempo determinato con contratti di diritto privato, è previsto che il trattamento economico è determinato *“in relazione alle esperienze maturate ed alle competenze possedute, e con riferimento a personale di ruolo che svolge funzioni analoghe”*;

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 marzo 2016;

CONSIDERATO che al personale in servizio a qualunque titolo, pur nella diversità delle situazioni giuridiche, va garantita una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato ai sensi degli artt. 3 e 36 della Costituzione;

CONSIDERATO che al personale comandato va riconosciuto, con onere a carico dell'Autorità, un trattamento economico accessorio in misura non inferiore a quello previsto per i propri dipendenti in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese;

CONSIDERATO di dover applicare, per ragioni di uniformità e non discriminazione, il medesimo trattamento economico a tutto il personale in comando o in altra analoga posizione che svolge servizio presso l'Autorità, anche ove appartenente a strutture escluse dall'elenco ISTAT;

CONSIDERATA l'esigenza di evitare discriminazioni tra personale in posizione di comando che svolge le medesime mansioni in Autorità, nonché di individuare un criterio oggettivo per armonizzare le diverse situazioni di detto personale e per assicurare che la misura del trattamento accessorio allo stesso erogato sia il più possibile corrispondente a quello percepito dal personale di ruolo che svolge le medesime mansioni, nel rispetto dei parametri di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

RITENUTO di individuare, quale criterio equo, non discriminatorio e oggettivo per l'assunzione del parametro retributivo di riferimento da assumere per la corresponsione del trattamento accessorio, l'attribuzione di un livello per ogni anno di servizio prestato presso enti o istituzioni pubbliche nella qualifica corrispondente a quella da ricoprire o ricoperta in Autorità, in analogia a quanto avviene per il personale assunto a tempo determinato con contratti di diritto privato il cui trattamento economico, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Regolamento del Personale dell'Autorità, è determinato *“in relazione alle esperienze maturate ed alle competenze possedute, e con riferimento a personale di ruolo che svolge funzioni analoghe”*;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento volto a sostituire la delibera dell'8 agosto 2012;

## DELIBERA

**Art. 1** La qualifica di riferimento da assumere per la corresponsione del trattamento accessorio al personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione è identificata seguendo i criteri stabiliti dall'accordo del 16 aprile 2007, mentre il parametro retributivo di riferimento è individuato, partendo dal livello iniziale previsto per l'inquadramento dei dirigenti, dei funzionari e degli impiegati, con l'attribuzione di un livello per ogni anno di servizio prestato presso enti o istituzioni pubbliche nella qualifica corrispondente a quella da ricoprire o ricoperta in Autorità. A questi limitati fini, l'anno intero può essere computato dopo 6 mesi e un giorno di attività lavorativa.

Il parametro retributivo di riferimento stipendiale per la corresponsione delle voci accessorie è aggiornato annualmente in ragione di un livello stipendiale all'anno.

**Art. 2** Al personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione in servizio presso l'Autorità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della presente delibera, spetta il trattamento economico accessorio di seguito indicato, sulla base della qualifica e del livello stipendiale individuato come parametro di riferimento secondo i criteri di cui all'articolo 1;

**Art. 3** Al personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione in servizio presso l'Autorità spettano le seguenti voci accessorie:

- *“indennità accessoria di appartenenza”*, di importo annuo lordo pari a quello delle voci accessorie fisse e ricorrenti previste dai contratti collettivi delle amministrazioni di appartenenza e sospese a seguito del comando presso l'Autorità, da corrispondere in 13 quote mensili;
- *“premio di presenza”*, come determinato nell'accordo dell'8.7.2010 (quota fissa, quota variabile, premio complessivo);
- *“incremento efficienza aziendale”*, come determinato nell'accordo quadro del 4.6.2003 e

dall'accordo dell'8.7.2010;

- "premio di risultato", come determinato nell'accordo del 7.3.2007 e seguenti accordi attuativi e modificativi;
- "indennità di residenza parte fissa-conviventi", come prevista nell'accordo dell'8.7.2010;
- "prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro", come determinate nell'accordo dell'8.7.2010;

Al personale equiparato alla carriera operativa, qualifica di impiegato, spettano altresì l'"indennità di laurea" e "indennità di cassa" come previste dall'accordo dell'8.7.2010.

**Art. 5** Le competenze lorde da corrispondere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della presente delibera e al 1° gennaio degli anni successivi quali indennità accessoria di appartenenza sono definite sulla base delle voci del trattamento economico in godimento e di quelle sospese a seguito del comando presso l'Autorità, comunicate annualmente dalle amministrazioni di appartenenza.

**Art. 6** Con particolare riguardo ai compensi da erogare da parte dell'amministrazione di appartenenza e dell'Autorità, si tiene conto del principio di carattere generale che esclude la doppia remunerazione di prestazioni aventi la medesima natura. Con specifico riferimento all'indennità accessoria di appartenenza, volta ad evitare una penalizzazione rispetto al trattamento accessorio che il personale comandato avrebbe avuto titolo a percepire nell'amministrazione di appartenenza, la relativa erogazione è subordinata alla puntuale verifica dell'insussistenza di duplicazioni sostanziali rispetto alle altre voci accessorie già contemplate nella presente delibera.

**Art. 7** Al personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione in servizio presso l'Autorità spetta altresì la voce accessoria "indennità accessoria di maggiori responsabilità", finalizzata a remunerare la maggiore complessità e la più elevata qualità del lavoro svolto in Autorità rispetto a quello espletato presso le amministrazioni di appartenenza e corrisposta in ragione dei risultati conseguiti nel perseguimento degli obiettivi assegnati. L'indennità è erogata con acconti mensili calcolati in ragione di 1/12 dell'importo della fascia attribuita in base ai risultati delle valutazioni di cui al successivo art. 9.

L'indennità accessoria di maggiori responsabilità non spetta al personale comandato da altre Autorità amministrative indipendenti, salvo il caso in cui lo stesso sia chiamato a ricoprire incarichi di responsabilità in Direzioni o Uffici.

**Art. 8** La misura dell'indennità accessoria di maggiore responsabilità è distinta in tre fasce (misura minima, media e massima), articolate, in funzione della qualifica o dell'incarico ricoperto, negli importi annui lordi come di seguito indicati.

- Qualifica di impiegato: euro 5.000,00 (misura minima); euro 7.000,00 (misura media); euro 10.000,00 (misura massima)
- Qualifica di funzionario: euro 8.000,00 (misura minima); euro 10.000,00 (misura media); euro 14.000,00 (misura massima)
- Qualifica di dirigente o di funzionario con Responsabilità di ufficio: euro 10.000,00 (misura minima); euro 12.000,00 (misura media); euro 18.000,00 (misura massima).

L'indennità accessoria di maggiore responsabilità nella misura massima è attribuita a non

oltre 1/3 del contingente del personale in posizione di comando valutato nell'anno di riferimento.

**Art. 9** La misura dell'indennità accessoria di maggiori responsabilità è determinata, nelle misure e con i limiti di cui all'art. 8, con verifica periodica annuale in ragione delle attività in concreto svolte, della qualità del lavoro prestato e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Al personale in posizione di comando nuovo entrante l'indennità è corrisposta provvisoriamente nella misura di 1/12 della misura media prevista per la relativa categoria (impiegato, funzionario, dirigente o funzionario con Responsabilità di ufficio), salvo conguaglio e/o eventuale ripetizione delle somme corrisposte ad esito della verifica periodica annuale.

La valutazione annuale ha ad oggetto un'attività espletata nell'anno precedente non inferiore a quattro mesi. Dopo la prima valutazione, si procede, per l'anno successivo, ad erogare l'indennità di maggiori responsabilità sulla base della misura determinata l'anno precedente, salvo conguaglio e/o eventuale ripetizione delle somme corrisposte ad esito della verifica periodica annuale.

**Art. 10** Per il personale già in servizio in posizione di comando o equivalente alla data della presente delibera si provvede all'adeguamento del parametro retributivo di riferimento per la corresponsione delle voci accessorie secondo i criteri stabiliti all'art. 1, considerando nell'attribuzione di un livello per ogni anno di servizio prestato presso enti o istituzioni pubbliche anche quelli riferiti al servizio prestato in Autorità fino alla data della presente delibera.

**Art. 11** Il presente provvedimento sostituisce la delibera dell'8 agosto 2012 citata nelle premesse e, con riferimento alle materie e agli istituti trattati, ogni altra precedente regolamentazione.

Le disposizioni della presente delibera trovano applicazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*